



COMUNE DI ARESE

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20020 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155

ORIGINALE

ORDINANZA N. 20 DEL 14/04/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19: PROROGA TERMINI SINO A TUTTO IL PROSSIMO 3.5.2020 DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 17 DEL 2.4.2020 AD OGGETTO: "CHIUSURA DEI CIMITERI COMUNALI AI VISITATORI E SOSPENSIONE DEI MERCATI SETTIMANALI SCOPERTI CITTADINI, PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI POSTEGGI E PER I POSTEGGI ISOLATI SINO A TUTTO IL 13.4.2020"

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Evidenziato come, a seguito dell'emergenza epidemiologica globale COVID-19, il Governo nazionale abbia emanato una serie di provvedimenti – tra gli altri D.L. n. 6, 9 e 17/2020 e correlati D.P.C.M. del 23 febbraio, del 25 febbraio, del 1° marzo, del 4 marzo, dell'8 marzo 2020, dell'11.3.2020 e del 1° aprile 2020, Ordinanza 28.3.2020 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - volti, tra l'altro, a contenere i rischi da contagio COVID-19, a preservare la salute pubblica e a garantire un efficientamento dell'intero comparto sanitario nazionale;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il giorno 11 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza mondiale;

Considerato altresì l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Atteso che in data 10.4.2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 97 del 11.4.2020) il Governo ha adottato il DPCM ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25.3.2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" e che con tale provvedimento ha disposto la cessazione degli effetti, a decorrere dal 14.4.2020, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020;

Considerato che lo stesso DPCM pone, tra l'altro, come obiettivo di carattere generale quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio e che le misure in esso previste, salvo diverse prescrizioni, sono valide sino a tutto il prossimo 3 maggio 2020, giusto quanto disposto dall'articolo 8, comma 1 del suddetto DPCM;

Dato atto che nel suddetto DPCM, si dispone tra l'altro, all'articolo 1, comma 1, lettera a): “...omissis... è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza – omissis...”

Evidenziato altresì come il suddetto DPCM 10.4.2020, all'articolo 1, comma 1 prevedere, tra l'altro:

- alla lettera i) “sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri”;
- alla lettera z) “sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Arese e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con la impostazione e gli obiettivi del DPCM citato;

Dato pertanto atto che si rende necessario continuare a provvedere ad eliminare ogni possibile occasione di contagio e che tra queste possibilità risulta esservi il mercato settimanale scoperto cittadino, per tutte le tipologie di posteggi e per i posteggi isolati e che quindi si ritiene opportuno procedere alla sua sospensione;

Dato atto che sul territorio del Comune di Arese sono presenti 2 cimiteri e ritenuto quindi, per le motivazioni anzidette, di disporre la proroga della chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, sino al giorno 3 maggio 2020 incluso, garantendo comunque, il ricevimento, l'inumazione, la tumulazione delle salme o delle eventuali ceneri, nonché le attività necroscopico-cimiteriali relative e le attività di pulizia e manutenzione;

Dato altresì atto che è attualmente in corso la gara per la gestione dei servizi cimiteriali per i 2 cimiteri comunali e che la stessa risulta essere stata pubblicata su GUUE 2020/S 057-136164 del 20.3.2020 e in GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 34 del 23.3.2020 e che quindi occorre consentire, entro i termini ivi indicati, l'accesso agli eventuali operatori economici interessati alla partecipazione alla gara "de qua", giusto quanto espressamente previsto dal Bando di Gara, accesso consentito, nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza, in ottemperanza alla normativa vigente in tale contesto – articolo 1, comma 1, lettera a) DPCM 10.4.2020 "comprovate esigenze lavorative";

Dato atto che, per le stesse motivazioni più sopra dettagliate, si ritiene di sospendere, all'interno dei cimiteri comunali, ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata,

Richiamato il comma 4, dell'art.50, del D.Lgs, 18 agosto 2000, n.267.

ORDINA

1. la proroga della chiusura al pubblico dei cimiteri comunali sino al giorno 3 maggio 2020 incluso, garantendo comunque, il ricevimento, l'inumazione, la tumulazione delle salme o delle eventuali ceneri, nonché le attività necroscopico-cimiteriali relative e le attività di pulizia e manutenzione;
2. di consentire, entro i termini indicati nel bando per la gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Arese dettagliato in premessa e pubblicato su GUUE 2020/S 057-136164 del 20.3.2020 e in GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 34 del 23.3.2020, l'accesso, previa fissazione di apposito appuntamento con il Servizio Demografico, ai soli eventuali operatori economici interessati alla partecipazione alla gara "de qua", giusto quanto espressamente previsto dal Bando di Gara, accesso consentito nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza e in ottemperanza alla normativa vigente in tale ambito – articolo 1, comma 1, lettera a) DPCM 10.4.2020 "comprovate esigenze lavorative";
3. la sospensione, all'interno dei cimiteri comunali, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata sino a tutto il prossimo 3 maggio 2020 incluso;
4. la proroga della sospensione sino al giorno 3 maggio 2020 incluso del mercato settimanale scoperto, per tutte le tipologie di posteggi e per i posteggi isolati

DA' ATTO

che la presente è immediatamente esecutiva

DISPONE

1. che la Polizia Locale è incaricata della vigilanza relativa alla presente ordinanza;
2. la comunicazione della presente ordinanza a:
 - a) Dott. Carlo Maria Ceriani – Resp.le Area Risorse Umane, Demografica, Sport e Tempo Libero;

- b) Ing. Anna Paola Menotti – Resp.le Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Arese;
 - c) Comandante Mauro Bindelli – Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Arese;
 - d) Alla Società Consorzio Leonardo Servizi Via Degli Orafi n. 2 - PISTOIA - aggiudicataria del servizio di gestione e manutenzione dei Cimiteri comunali per l'esecuzione dei servizi di competenza;
3. la pubblicazione della presente ordinanza:
- a) all'albo on line, per ogni effetto di legge sino al 3.5.2020;
 - b) sul sito internet del Comune di Arese;
 - c) mediante affissione ai cancelli esterni dei cimiteri comunali.

AVVERTE CHE

1. contro il presente provvedimento, può essere proposto ricorso:
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo per la Lombardia nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L. 6.12.1971 n. 1034 e ss.mm.ii;
 - entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Responsabili del procedimento per quanto di competenza:

Carlo Maria Ceriani - Resp.le Area Area Risorse Umane, Demografica, Sport e Tempo Libero

tel. 02 93.527.216 - fax 02 93580.465

mail: carlo.ceriani@comune.arese.mi.it

Mauro Bindelli – Comandante del Corpo di Polizia locale

tel. 02 93.527.421 - fax 02 93580.465

mail: mauro.bindelli@comune.arese.mi.it

IL SINDACO
Palestra Michela
(sottoscritto digitalmente)